



eKAB-Nr.: 00.065.724

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Wahlen und Abstimmungen

Veröffentlicht: 24.01.2022

Invito a presentare proposte di candidatura per le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio del 15 maggio 2022

Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio per la legislatura che va dal primo giorno della sessione di agosto 2022 all'inizio della sessione di agosto 2026 avranno luogo domenica 15 maggio 2022.

Date importanti

- **21 febbraio 2022, ore 12:00:** scadenza del termine per l'inoltro delle proposte di candidatura (art. 11 legge sull'elezione del Gran Consiglio [LEGC])
- **28 febbraio 2022, ore 18:00:** scadenza del termine per la rettifica di vizi nelle proposte di candidatura (art. 14 legge sull'elezione del Gran Consiglio [LEGC])

Basi giuridiche

Per lo svolgimento delle elezioni sono determinanti la Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC 110.100), la legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC; CSC 150.400) e l'ordinanza sull'elezione del Gran Consiglio (OEGC; CSC 150.410). Occorre inoltre osservare le disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100) e dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC; CSC 150.200).

La direzione generale e la vigilanza sulle elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio competono alla Cancelleria dello Stato (art. 1 OEGC; art. 37 LDPC).

1. Sistema elettorale

Il Popolo elegge il Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale (art. 27 cpv. 2 Cost. cant.). Ciascuno dei precedenti 39 circoli forma un circondario elettorale (art. 2 LEGC). Il Gran Consiglio viene eletto secondo il sistema dei voti preferenziali. L'elettore può attribuire tanti voti quanti sono i



seggi da assegnare in un circondario elettorale. Ogni voto va inoltre anche a favore del partito/gruppo a cui appartiene il candidato. I seggi vengono ripartiti secondo il sistema del "doppio Pukelsheim" (art. 25 LEGC).

2. Numero di seggi dei circondari elettorali

Il Gran Consiglio è composto di 120 membri (art. 27 cpv. 1 Cost. cant.). I seggi vengono ripartiti tra i circondari elettorali in rapporto alla loro popolazione svizzera residente. In base all'art. 3 e all'art. 4 LEGC nonché al decreto del Governo del 4 ottobre 2021, i seggi vengono ripartiti tra i circondari elettorali come segue (vedi eFUC n. 00.062.495):

Circondario elettorale (seggi): Alvaschein (2), Avers (1), Belfort (1), Bergün (1), Bregaglia (1), Breil/Brigels (1), Brusio (1), Calanca (1), Churwalden (1), Coira (21), Davos (6), Disentis (4), Domleschg (3), Fünf Dörfer (11), Ilanz (6), Jenaz (1), Klosters (3), Küblis (1), Lumnezia/Lugnez (2), Luzein (1), Maienfeld (5), Mesocco (1), Oberengadin (8), Poschiavo (2), Ramosch (1), Rhäzüns (7), Rheinwald (1), Roveredo (3), Safien (1), Schams (1), Schanfigg (2), Schiers (3), Seewis (1), Suot Tasna (3), Sur Tasna (1), Surses (1), Thusis (4), Trins (5), Val Müstair (1).

3. Regioni/ circondari elettorali

Le regioni seguono i loro circondari elettorali e sostengono i partiti/gruppi nella presentazione delle proposte di candidatura. Esse sono responsabili per l'esame, la rettifica e la trasmissione delle proposte di candidatura alla Cancelleria dello Stato (art. 11 – 15 LEGC; art. 3, art. 13 – art. 15 OEGC).

Regione Albula (Alvaschein, Belfort, Bergün, Surses), **Regione Bernina** (Brusio, Poschiavo), **Regione Engiadina Bassa/Val Müstair** (Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna, Val Müstair), **Regione Imboden** (Rhäzüns, Trins), **Regione Landquart** (Fünf Dörfer, Maienfeld), **Regione Maloja** (Bregaglia, Oberengadin), **Regione Moesa** (Calanca, Mesocco, Roveredo), **Regione Plessur** (Churwalden, Coira, Schanfigg), **Regione Prättigau/Davos** (Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers, Seewis), **Regione Surselva** (Breil/Brigels, Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Safien), **Regione Viamala** (Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams, Thusis).

4. Presentazione delle proposte di candidatura

In conformità all'art. 11 cpv. 1 della legge sull'elezione del Gran Consiglio, le proposte di candidatura (liste) devono essere presentate entro il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione. Le proposte di candidatura devono perciò pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro le **ore 12:00 di lunedì 21 febbraio 2022**. La data del timbro postale del giorno d'inoltrare non è sufficiente per l'osservanza del termine. I moduli necessari possono essere ritirati o richiesti presso la Cancelleria dello Stato.



5. Denominazione delle proposte di candidatura

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione e un'abbreviazione che la distinguano chiaramente dalle altre proposte (art. 9 LEGC e art. 8 OEGC). La denominazione delle proposte di candidatura di un partito/gruppo (gruppo di liste) deve essere identica in tutti i circondari elettorali.

6. Diritto di elezione

Può essere eletto in Gran Consiglio chiunque abbia diritto di voto nel Cantone (art. 21 Cost. cant.). Hanno diritto di elezione attivo i cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno d'età, non sono sottoposti a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento, non sono rappresentati da un mandatario designato con mandato precauzionale e hanno il proprio domicilio politico nel corrispondente circondario elettorale (art. 9 Cost. cant.). Dispongono del diritto di eleggere e di essere eletti anche gli Svizzeri all'estero.

7. Numero di candidati

Una proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare nel circondario elettorale e nessun nome può figurare più di due volte (art. 8 cpv. 1 LEGC). Se una proposta di candidatura contiene più nomi di quanti siano i seggi da assegnare nel circondario elettorale in questione, gli ultimi nomi in sovrannumero sono stralciati (art. 8 cpv. 1 LEGC).

8. Informazioni relative ai candidati

Riguardo ai candidati devono essere indicati cognome e nome ufficiali, i nomi con i quali sono politicamente o comunemente conosciuti, il sesso, la data di nascita, l'indirizzo nonché la professione e/o la carica politica nonché eventualmente il titolo (art. 8 cpv. 2 LEGC).

9. Consenso

Per essere valida, ogni candidatura necessita del consenso scritto del candidato. Il consenso può essere dato mediante semplice sottoscrizione della proposta di candidatura (art. 8 cpv. 3 LEGC).

10. Certificato di eleggibilità

Per ogni candidato deve essere inoltrato un certificato di eleggibilità rilasciato dall'autorità comunale competente (responsabile del catalogo dei votanti), se il candidato non è già membro del Gran Consiglio (art. 9 OEGC).

11. Persone proposte il cui nome figura su più di una proposta di candidatura

Nessun candidato può figurare su più di una proposta di candidatura. Se una persona figura su più di una proposta di candidatura, il suo nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura (art. 13 LEGC).



12. Sottoscrizione delle proposte di candidatura

La proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da almeno 5 aventi diritto di voto con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 10 LEGC) e il loro diritto di voto deve essere attestato dal comune di domicilio (art. 10 OEGC). Nessuno può firmare più di una proposta di candidatura. In caso contrario la firma viene stralciata da tutte le proposte di candidatura. Dopo la presentazione della proposta di candidatura la firma non può più essere ritirata (art. 10 cpv. 2 LEGC; art. 14 OEGC). Anche i candidati stessi possono sottoscrivere la propria proposta di candidatura, purché abbiano il proprio domicilio politico nel circondario elettorale.

13. Rappresentante della proposta di candidatura

Per i contatti con le autorità, per ogni proposta di candidatura deve essere designato un rappresentante nonché un supplente. Se i firmatari vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente (art. 10 cpv. 3 LEGC).

14. Rettifica delle proposte di candidatura

Conformemente all'art. 14 della legge sull'elezione del Gran Consiglio, le proposte di candidatura devono essere rettifiche entro l'undicesimo lunedì precedente la data dell'elezione, vale a dire entro le ore 18:00 del 28 febbraio 2022 (eliminazione di vizi, modifica delle denominazioni di lista che possono dare adito a confusione e proposte sostitutive per candidati stralciati d'ufficio). In seguito non possono più essere effettuate modifiche alle proposte di candidatura.

15. Numeri di lista

Le proposte di candidatura (liste) rettifiche vengono numerate con cifre arabe. Il numero di lista (numero progressivo) viene attribuito mediante sorteggio dalla Cancelleria dello Stato. Il sorteggio è pubblico. La data e l'ora saranno rese note dalla Cancelleria dello Stato.

16. Congiunzioni di liste

Le congiunzioni di liste e di conseguenza anche le sottocongiunzioni non sono ammesse (art. 15 LEGC).

In nome del Governo

Il Presidente: Marcus Caduff

Il Cancelliere: Daniel Spadin